

Relazione illustrativa

La proposta di modifica alla legge forestale della Toscana (l.r. 39/2000) interviene per affrontare i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, dalla propagazione degli incendi boschivi e dall'abbandono dei boschi. A tal fine le modifiche proposte intendono perseguire i seguenti obiettivi:

- ottimizzare gli interventi pubblici forestali attuati dagli enti competenti, rafforzando il sistema dei controlli regionali;
- favorire la gestione attiva delle risorse e dei paesaggi forestali, valorizzandone le vocazioni locali e il ruolo multifunzionale del bosco stesso. A tal fine la Regione intende promuovere le comunità del bosco intese come un insieme di aree gestibili omogeneamente con la finalità di innescare processi di recupero e miglioramento ecologico anche a scopo di prevenzione del dissesto idrogeologico;
- prevedere interventi straordinari di prevenzione degli incendi boschivi per specifiche aree da realizzare con appositi piani.

In particolare:

L'articolo 1 modifica l'articolo 10 e prevede che la proposta di piano annuale degli interventi pubblici forestali presentata alla Regione dagli enti competenti sia redatta sulla base di uno schema tipo, contenga un cronoprogramma dei lavori preventivamente concordati con la competente struttura della Giunta regionale e una specifica sezione delle attività svolte in convenzione con i consorzi di bonifica. Inoltre, l'articolo prevede che la Giunta regionale entro il 31 gennaio approva il piano annuale degli interventi con la quantificazione delle risorse e che la competente struttura della Giunta regionale deve liquidare le risorse per stati di avanzamento tenendo conto del rispetto del cronoprogramma e degli obiettivi di gestione definiti dall'ente Terre regionali toscane nonché delle penalità di cui all'articolo 10 ter, comma 3.

L'articolo 2 inserisce l'articolo 10 bis per prevedere che gli interventi di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b) e c) ricadenti nei territori montani, quando rientrano nelle opere di bonifica di cui all'articolo 3, comma 1 della l.r. 79/2012, secondo quanto previsto nel piano delle attività di bonifica, sono realizzate anche dai consorzi di bonifica con le convenzioni di cui all'articolo 23, comma 3 della l.r. 79/2012.

L'articolo 3 inserisce l'articolo 10 ter per disciplinare il controllo regionale sull'attuazione dei piani annuali degli interventi pubblici. Si prevede in particolare che gli enti devono trasmettere semestralmente alla Regione una relazione tecnico-finanziaria dello stato di attuazione degli interventi previsti nel piano annuale e che la competente struttura della Giunta regionale verifica, anche tramite sopralluoghi, lo stato di attuazione del piano rispetto al cronoprogramma dei lavori. Inoltre, l'articolo stabilisce che l'eventuale ritardo nell'attuazione del piano comporta l'applicazione di penalità nella determinazione del contributo da assegnare per l'annualità successiva.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 19 per stabilire che la Regione promuove forme di gestione attiva del bosco al fine di favorire lo sviluppo e la razionale gestione delle risorse forestali, per valorizzare le vocazioni locali e il ruolo multifunzionale della foresta e per affrontare i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, dalla propagazione degli incendi boschivi e dall'abbandono e degrado delle terre. Le forme di gestione attiva che la Regione intende promuovere sono:

- le "comunità del bosco" intese come un insieme di aree gestibili omogeneamente con la finalità di innescare processi di recupero e miglioramento ecologico anche a scopo di prevenzione del dissesto idrogeologico. La promozione di tale forma di gestione sarà effettuata tramite l'istituzione nell'ambito del sistema informativo regionale di una sezione dedicata a favorire l'incontro tra i proprietari dei boschi, le imprese boschive e gli altri soggetti interessati;
- le forme di gestione associata fra i soggetti di cui all'articolo 18 (proprietari/ possessori dei terreni, imprenditori agricoli professionali, imprese, consorzi stabili di imprese e consorzi fra società cooperative di cui all'articolo 13, coltivatori diretti singoli e associati e cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale di cui all' articolo 14, consorzi forestali ed associazioni forestali di cui all' articolo 33, associazioni di volontariato, associazioni di protezione ambientale, enti locali, enti pubblici, loro consorzi, agenzie ed enti strumentali, Comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico (ASBUC)).

L'articolo 5 inserisce l'articolo 19 bis e prevede che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale disciplina i contenuti e le modalità per l'implementazione della sezione dedicata alle "comunità del bosco" e stabilisce i criteri per l'eventuale censimento delle proprietà private e per l'individuazione delle ditte boschive qualificate per la gestione attiva del bosco.

L'articolo 6 inserisce l'articolo 19 ter e prevede che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale impartisce direttive per la costituzione delle forme associate tra i soggetti di cui all'articolo 18 per la gestione attiva del bosco. Inoltre, l'articolo stabilisce che gli enti competenti individuano l'ambito territoriale idoneo al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 19.

L'articolo 7 modifica l'articolo 31 per prevedere che entro il 31 marzo di ogni anno gli enti competenti trasmettono a ente Terre regionali toscane una relazione redatta secondo uno schema tipo approvato dal direttore di ente Terre e corredata dalla documentazione contabile con la quale attestano, con riferimento all'annualità precedente, la destinazione dei proventi incassati al finanziamento degli interventi.

L'articolo 8 modifica l'articolo 38 bis per prevedere che nell'elenco regionale delle ditte boschive è contenuta una sezione dedicata alle imprese boschive che operano nell'ambito della comunità del bosco di cui all'articolo 19 bis.

L'articolo 9 modifica all'articolo 70 ter relativo alle competenze dei comuni in materia di difesa dei boschi dagli incendi e stabilisce che i Comuni devono assicurare che i piani comunali di protezione civile siano coerenti con gli interventi previsti dai piani specifici di prevenzione AIB di cui all'articolo 74 bis.

L'articolo 10 modifica l'articolo 74 per prevedere tra gli strumenti della pianificazione AIB anche i piani specifici di prevenzione.

L'articolo 11 inserisce l'articolo 74 bis e prevede che in alcune aree indicate dal piano AIB saranno approvati specifici piani di prevenzione AIB per realizzare interventi colturali straordinari finalizzati a migliorare gli assetti vegetazionali e opere e impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi e la loro puntuale localizzazione. Inoltre, nell'articolo si stabilisce che gli enti potranno prescrivere ai proprietari o possessori dei terreni sui quali sono stati realizzati gli interventi e le opere, puntuali modalità e criteri per la coltivazione e l'utilizzazione dei terreni e che nel caso di coltivazione e utilizzazione non conformi a quanto indicato nelle prescrizioni agli stessi sarà applicata una sanzione amministrativa. Infine viene anche stabilito che gli enti possono intervenire in sostituzione dei proprietari o possessori per motivi di sicurezza e incolumità pubblica, ponendo i relativi oneri a carico dei proprietari e possessori inadempienti.

L'articolo 12 modifica all'articolo 82 prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 a ettaro o frazione per il caso indicato nel precedente articolo di coltivazione e utilizzazione non conformi a quanto indicato nelle prescrizioni.

L'articolo 13 contiene una disposizione relativa al direttore di ente Terre regionali toscane in quanto, a seguito della revisione del sistema di controllo dell'attuazione dei piani degli interventi pubblici forestali che coinvolge anche il ruolo di ente Terre regionali toscane, è opportuno prevedere, nella fase di prima attuazione del nuovo assetto, un limitato periodo di continuità nella direzione aziendale dell'Ente.